

ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a **cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri** in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La [circolare INPS 8 marzo 2023, n. 26](#) comunica gli importi e i limiti di reddito per il 2023 relativi all'**Assegno di maternità concesso dai Comuni**, aggiornato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, **pari all'8,1%**.

La circolare, inoltre, ricorda che dal 1° marzo 2022 è stato abrogato l'articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448, che istituitiva l'**Assegno per il Nucleo Familiare concesso dai Comuni**.

L'importo dell'assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a **383,46 euro** per cinque mensilità e, quindi, a complessivi **1.917,30 euro**.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a **19.185,13 euro**.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata al **comune di residenza** al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), **entro sei mesi** dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è **rivalutato ogni anno** per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.